



Sent. N° 286/2017  
Dep. 26/10/2017  
Fasc. N° 5416/2016  
Cron. 2695/2017  
Rep.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Ufficio del Giudice di Pace di Reggio nell'Emilia**

Il Giudice di Pace di Reggio nell'Emilia Avv. Daniela Bergami ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero 5416 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio nell'Emilia per l'anno 2016, decisa con dispositivo letto all'udienza del 1.3.2017, promossa su domanda di

, in proprio, residente a (RE), Via

S

**Ricorrente;**

contro:

**UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA in persona del legale rappresentante pro tempore**

**Resistente;**

**OGGETTO:** opposizione avverso sanzione amministrativa

**Conclusioni del ricorrente:** come da verbale d'udienza del 1.3.2017, con riferimento al ricorso introduttivo.

**Conclusioni del resistente:** come da verbale d'udienza del 1.3.2017, con riferimento alla memoria di costituzione.

**MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso depositato il 23.12.2016 presso la cancelleria dell'intestato Ufficio, ha proposto opposizione avverso verbale n. 299K/2016/V pr. 5079/2016, con il quale la Polizia Municipale dell'UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA ha contestato la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S., per aver accertato che il giorno 24/10/2016 alle ore 15.35 sulla SP468 nel comune di Correggio, il conducente dell'autocarro Iveco tg. circolava alla velocità di Km/h 73, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocità con minimo di 5 km/h, superando di Km/h 23,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità è di Km/h 50).

Il ricorrente chiede la sospensione e l'annullamento del provvedimento impugnato eccependo:



1. l'assenza di omologazione della strumentazione denominata Scout Speed solamente solo approvato con Decreto Dirigenziale n. 1323 in data 08/03/2012 e successive estensioni
2. assenza di taratura dello strumento
3. mancata contestazione immediata e erronea motivazione della mancata contestazione immediata
4. mancanza dei cartelli di preavviso
5. violazione del Decreto Legislativo n.196/2003, norme a tutela della riservatezza personale
6. violazione dell'art. 3 Cost. "Principio di eguaglianza"

E' stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato e svolte le altre attività di legge.

L'ente impositore si è costituito il 20.2.2017 depositando comparsa di costituzione e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso sui seguenti assunti:

1. l'apparecchio al momento dell'accertamento era conforme alla normativa vigente poiché dotato di certificato di conformità al campione omologato e verifica iniziale di funzionalità n. 45 del 18.3.2016
2. non vi è stata violazione della privacy poiché il veicolo è fotografato con il parabrezza oscurato
3. l'utilizzo di dispositivi installati a bordo dei veicoli degli organi accertatori non è soggetto ad alcun cartello di preavviso della presenza del rilevamento della velocità come da DM Trasporti del 15.8.2007 in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) DEL dl 117/2007

La causa è stata decisa all'udienza del 1.3.2017 nella quale il giudice ha dato lettura del dispositivo della sentenza con riserva delle motivazioni.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il ricorrente ha eccepito l'erronea motivazione addotta a verbale a giustificazione della mancata contestazione immediata.

Nel verbale impugnato è dato leggere: *"La violazione non è stata immediatamente contestata causa: rilievo avvenuto tramite dispositivo che consente l'accertamento in tempo successivo ai sensi dell'art. 201 c. 1 bis lettera (e) del C.D.S."*



Tale affermazione è contraddetta dalla modalità del rilevamento poiché lo strumento di rilevamento era posto su veicolo accertatore in movimento ed il rilevamento è avvenuto in avvicinamento, così come risulta dallo stesso verbale e dalle fotografie prodotte.

Questo sistema di accertamento si effettua in postazione dinamica, ragion per cui tale modalità è in contraddizione con quanto indicato a verbale che riporta l'accertamento in tempo successivi ex art. 201 comma 1 bis lettera e (poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari).

La giurisprudenza costante precisa che in tema di violazione del codice della strada l'omesso e/o erronea indicazione del verbale dei motivi che hanno reso impossibile la immediata contestazione della violazione opposta, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio poiché lede il diritto costituzionalmente garantito di difesa, essendo la contestazione immediata sempre la prassi preferibile come indicato dall'art 200 C.d.S.

La Polizia Municipale asserisce l'utilizzo di dispositivi installati a bordo dei veicoli degli organi accertatori non è soggetto ad alcun cartello di preavviso della presenza del rilevamento della velocità come da DM Trasporti del 15.8.2007 in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del dl 117/2007.

Si osserva che l'art. 142, comma 6 bis, C.d.S. prescrive che *“Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.”*, prescrizione che non può essere derogata dal D.M. 117/2007.

Per tali motivi, l'accertamento di violazione n. 299K/2016/V emesso dal Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Pianura Reggiana deve essere annullato

Parte resistente deve essere condannata a rifondere al ricorrente il costo del contributo unificato di € 43.

**P . Q . M .**

Il Giudice di Pace nella causa promossa tra le parti in epigrafe, ogni



diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:  
Accoglie il ricorso annullando il verbale n. 299K/2016/V.  
Condanna parte resistente a pagare al ricorrente la  
somma di € 43 per rimborso del contributo unificato.  
Reggio nell'Emilia, 1.3.2017

Il Giudice di Pace  
Avv. Daniela Bergami

